



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Scienze Economiche

GM/sf

Il Direttore di Dipartimento

VISTI:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con decreto rettorale prot. n. 2994/I/002 del 16.02.2012;
- il regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati, decreto rettorale Rep. n. 411/2012 prot. n.18961/I/003 del 28.9.2012;
- la deliberazione del Consiglio del dipartimento di Scienze Economiche del 19.10.2021 con cui è stato approvato il progetto "The impact of agriculture on air quality and the COVID-19 pandemic - AgrImOnIA" - referente prof. Alessandro Fassò;
- la deliberazione della Giunta del dipartimento di Scienze Economiche del 6.10.2022 con cui è stata approvata la proposta per l'istituzione di una borsa di studio della durata di 3 mesi nell'ambito del progetto di ricerca "The impact of agriculture on air quality and the COVID-19 pandemic - AgrImOnIA";
- l'art. 57 del Dlgs.165/2001 come modificato dalla Legge 23.11.2012 n. 215 avente ad oggetto "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

dispone

Articolo 1

E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio e di ricerca della durata di **3 mesi**, per l'importo di **€ 6.460,00** per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "Analisi dei dati e modellazione statistica della qualità dell'aria e delle emissioni degli allevamenti intensivi in regione Lombardia" con la finalità di favorire il proseguimento e il completamento della formazione acquisita durante il percorso di studi.

Il responsabile scientifico del progetto è il prof. Alessandro Fassò.

L'attività sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli studi di Bergamo, nonché all'esterno ove autorizzata.

Articolo 2

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della laurea triennale in Ingegneria Informatica, conseguita da non più di tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione.

Sono inoltre richiesti:

- essere iscritti ad un corso di laurea magistrale;
- esperienza pregressa relativamente a analisi statistica di dati ambientali e utilizzo di Matab/R/Python;
- conoscenza della lingua inglese.

Articolo 3

Gli aspiranti/Le aspiranti alla selezione devono consegnare la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, entro il giorno **venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 12:**

- a) via email all'indirizzo sonia.frosio@unibg.it (allegando la domanda di partecipazione e relativi allegati firmati e scansati, oltre a copia di documento di identità in corso di validità);



- b) per coloro in possesso di una casella di posta elettronica certificata, spedite anche via e.mail all'indirizzo di posta elettronica certificata economia@unibg.legalmail.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e i documenti devono essere sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tif) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato/della candidata.

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

Si precisa che ai fini della presente procedura si considera ricevuta la domanda pervenuta agli indirizzi di posta elettronica indicati.

Articolo 4

Nella domanda gli aspiranti/le aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico ed eventuale e-mail;
- b) il codice fiscale;
- c) il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione;
- d) l'essere iscritti ad un corso di laurea magistrale;
- e) l'esperienza pregressa relativamente a analisi statistica di dati ambientali e utilizzo di Matab/R/Python;
- f) la conoscenza della lingua inglese;
- g) il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum vitae in carta semplice, datato e firmato dal candidato,
- copia dei documenti e titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso,
- eventuale elenco delle pubblicazioni.

Articolo 5

La Commissione esaminatrice sarà costituita successivamente alla scadenza della presente procedura di selezione con decreto del Direttore di Dipartimento.

Articolo 6

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula, sulla base della valutazione dei titoli per ciascun candidato/candidata, una graduatoria di merito degli idonei al fine dell'attribuzione della borsa messa a concorso. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di un massimo di 60 punti e il candidato/la candidata sarà inserito/a nella graduatoria solo se avrà ottenuto un minimo di punti 42, così definiti:

- titolo di studio richiesto per la partecipazione fino a 40 punti;
- documentazione dell'attività di ricerca scientifica, pubblicazioni e lavori originali nelle tematiche richieste fino a 10 punti;
- esperienze negli ambiti richiesti per l'incarico, fino a 10 punti.

Gli atti sono approvati, con proprio decreto, dal Direttore di Dipartimento e pubblicati sul sito web dell'ateneo per quindici giorni.

Articolo 7

La borsa di studio è conferita con decreto del Direttore di Dipartimento. La decorrenza della borsa è prevista a partire dal **2.11.2022**. Per l'assegnatario/assegnataria della borsa di studio verrà garantita, per tutto il periodo di godimento della borsa stessa, la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività svolta.



Sono ammesse sospensioni dell'attività prevista per l'erogazione della borsa, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi in un anno, proporzionalmente ridotti per borse di durata inferiore all'anno. Gli eventi che determinano periodi di mancato svolgimento dell'attività nel corso del rapporto sono oggetto di esame da parte del responsabile della ricerca che può determinare di sospendere l'erogazione della borsa e di posticipare il periodo di chiusura dell'attività.

Il borsista/La borsista sarà dichiarato/a decaduto/a dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore della struttura scientifica interessata, da adottarsi su proposta motivata del responsabile della ricerca, nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività assegnata entro il termine fissato se non per giustificati motivi valutati preventivamente dal responsabile della ricerca;
- interruzione dell'attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, o realizzazione di gravi e ripetute inadempienze;
- inosservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel bando di selezione.

In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

Il titolare/La titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto/a a darne comunicazione al Responsabile della struttura di riferimento; in caso di rinuncia degli assegnatari/delle assegnatarie o di decadenza per mancato inizio dell'attività, subentrano il candidato/la candidata o i candidati/le candidate immediatamente successivi/e nella graduatoria anche per il restante periodo.

Articolo 8

Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti/le borsiste possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell'Università.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore, nonché il diritto morale dei borsisti/delle borsiste che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione, è riconosciuto ai borsisti/alle borsiste un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

Il borsista/La borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti di ricerca ai quali partecipa.

Articolo 9

Il pagamento della borsa è effettuato in due rate (€ 4.306,00 a dicembre 2022; € 2.154,00 al termine della prestazione) ed è subordinato alla verifica della regolare esecuzione dell'attività del borsista da parte della struttura.

Al termine della durata il borsista/la borsista è tenuto/a a trasmettere alla struttura di ricerca interessata una relazione sull'attività svolta.

La titolarità della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro con L'Università degli studi di Bergamo e non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

La titolarità della borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali; gode delle disposizioni di agevolazione fiscale come previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 210/1988 e dell'art. 6, comma 6 della Legge n. 398/1989 salvo eventuali diverse disposizioni normative.

Articolo 10

Il borsista/La borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di ricerca seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Il borsista/La borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.

Articolo 11

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore/la vincitrice della borsa sarà invitato/a a far pervenire, nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità;



- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) dichiarazione di accettazione della borsa.

Articolo 12

I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della Legge 31.12.1996, n. 675, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato/L'interessata gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 13

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ateneo e sul sito web dell'ateneo stesso.

Il direttore di dipartimento
(prof. Gianmaria Martini)
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005